



COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA

La cooperazione territoriale europea è lo strumento della politica di coesione che mira a risolvere i problemi al di là del contesto nazionale e a sviluppare congiuntamente le potenzialità dei diversi territori. Le azioni di cooperazione sono sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale attraverso tre componenti chiave: cooperazione transfrontaliera, cooperazione transnazionale e cooperazione interregionale.

BASI GIURIDICHE

Articolo 178 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013.

DISPOSIZIONI GENERALI

La cooperazione territoriale europea forma parte della politica di coesione dal 1990. Per il periodo di programmazione 2014-2020, per la prima volta nella storia della politica di coesione europea è stato adottato un regolamento specifico riguardante azioni di cooperazione territoriale europea sostenute dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). La cooperazione territoriale europea è lo strumento della politica di coesione concepito per risolvere i problemi che trascendono i confini nazionali e richiedono una soluzione comune, nonché per sviluppare congiuntamente le potenzialità dei diversi territori.

L'importo stanziato per la cooperazione territoriale europea per il periodo di bilancio 2014-2020 è di 9,3 miliardi di EUR. Tali risorse sono suddivise come segue:

1. 74,05 % per la cooperazione transfrontaliera. Questi programmi mirano a riunire regioni o enti locali aventi una frontiera comune (terrestre o marittima) al fine di sviluppare le aree di confine, sfruttare il loro potenziale di crescita non utilizzato e affrontare le sfide comuni individuate di concerto. Tali sfide comuni includono questioni quali: scarsa accessibilità in relazione alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC); carenze nelle infrastrutture di trasporto; declino delle industrie locali; inadeguatezza del contesto economico; mancanza di reti tra le amministrazioni locali e regionali; bassi livelli di ricerca e innovazione e di adozione delle TIC; inquinamento ambientale; prevenzione dei rischi; atteggiamenti negativi nei confronti dei cittadini dei paesi confinanti, ecc.;
2. 20,36 % per la cooperazione transnazionale. Questi programmi riguardano territori transnazionali più estesi e mirano a rafforzare la cooperazione sulla base di azioni che promuovono lo sviluppo territoriale integrato tra enti nazionali, regionali e locali



in aree geografiche europee estese. Essi comprendono anche la cooperazione marittima transfrontaliera laddove non siano attivati programmi di cooperazione transfrontaliera;

3. 5,59 % per la cooperazione interregionale. Questi programmi mirano a rafforzare l'efficacia della politica di coesione sulla base di azioni che promuovono gli scambi di esperienze tra le regioni su questioni come la progettazione e l'attuazione di programmi, lo sviluppo urbano sostenibile e l'analisi delle tendenze di sviluppo nel territorio dell'Unione. Gli scambi di esperienze possono includere la promozione della cooperazione reciprocamente vantaggiosa tra i cluster ad alta intensità di ricerca innovativa e gli scambi fra i ricercatori e gli istituti di ricerca.

COPERTURA GEOGRAFICA

In linea di principio tutte le frontiere terrestri interne ed esterne dell'UE, come pure le frontiere marittime (regioni separate da un massimo di 150 km o, nel caso delle regioni ultraperiferiche, da più di 150 km), possono ricevere sostegno attraverso la componente della cooperazione transfrontaliera. Le aree interessate dalla cooperazione transnazionale sono definite dalla Commissione, tenendo conto delle strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi, e gli Stati membri hanno la possibilità di aggiungere territori limitrofi. La cooperazione interregionale coprirà l'intero territorio dell'Unione europea. Le regioni ultraperiferiche possono combinare in un unico programma di cooperazione azioni di cooperazione a livello sia transfrontaliero che transnazionale.

I paesi terzi possono inoltre partecipare a programmi di cooperazione. In tali casi, lo strumento europeo di vicinato (ENI) e lo strumento di assistenza preadesione (IPA II) possono essere utilizzati anche per finanziare azioni di cooperazione.

CONCENTRAZIONE TEMATICA

Al fine di massimizzare l'impatto della politica di coesione e di contribuire alla realizzazione della strategia Europa 2020, il sostegno del FESR ai programmi di cooperazione territoriale europea deve essere concentrato su un numero limitato di obiettivi tematici^[1] direttamente collegati alle priorità della strategia. Il regolamento che disciplina il FESR^[2] stabilisce per ciascun obiettivo tematico un elenco di priorità di investimento, le quali sono integrate da priorità aggiuntive adattate alle esigenze specifiche delle azioni di cooperazione territoriale europea.

I programmi transfrontalieri e transnazionali devono concentrarsi su un massimo di quattro obiettivi tematici, limite che non sussiste per la cooperazione interregionale. I seguenti sono esempi di settori prioritari di sostegno specifici ai programmi di cooperazione territoriale europea:

1. cooperazione transfrontaliera: promozione di posti di lavoro sostenibili e di qualità e promozione della mobilità dei lavoratori integrando i mercati del lavoro transfrontalieri, incentivando l'inclusione sociale e l'integrazione delle comunità

[1]L'articolo 9 del regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 riporta un elenco di obiettivi tematici.

[2]Articolo 5 del regolamento UE n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013.



attraverso le frontiere, sviluppando e attuando programmi congiunti di istruzione, formazione e formazione professionale, ecc.;

2. cooperazione transnazionale: rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione sviluppando e coordinando le strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi;
3. cooperazione interregionale: rafforzamento della capacità istituzionale degli enti pubblici e delle parti interessate e dell'efficienza della pubblica amministrazione attraverso la diffusione di buone pratiche e competenze, la promozione di scambi di esperienze, ecc.

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

Dato il coinvolgimento di più Stati membri nella progettazione e attuazione dei programmi di cooperazione, diverse questioni specifiche sono disciplinate mediante le disposizioni regolamentari per la cooperazione territoriale europea, come l'attribuzione delle responsabilità in caso di rettifiche finanziarie, le procedure per l'istituzione di un segretariato congiunto da parte delle rispettive autorità di gestione, apposite procedure per il coinvolgimento di paesi o territori terzi, i requisiti per relazioni di attuazione, ecc.

Gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione devono designare un'unica autorità di gestione, un'unica autorità di certificazione e un'unica autorità di audit. Inoltre, le autorità di gestione e di audit devono essere situate nello stesso Stato membro.

La regola secondo cui ciascuno Stato membro deve adottare norme nazionali in materia di ammissibilità delle spese (applicabile ad altri programmi nell'ambito del FESR) non è appropriata per la cooperazione territoriale europea. Di conseguenza la Commissione deve stabilire a livello europeo una chiara gerarchia di norme in materia di ammissibilità delle spese.

Inoltre, la partecipazione di diversi paesi si traduce in maggiori costi amministrativi. Pertanto il massimale delle spese di assistenza tecnica è stato fissato a un livello superiore rispetto a quanto avviene per altri tipi di programmi.

PROPOSTA PER LA POLITICA DI COESIONE PER IL PERIODO SUCCESSIVO AL 2020

Nel maggio 2018 la Commissione ha presentato proposte di nuovi regolamenti per la politica di coesione dell'UE per il periodo successivo al 2020, tra cui un regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg). In futuro, la cooperazione territoriale europea avrà probabilmente cinque componenti:

- cooperazione transfrontaliera;
- cooperazione transnazionale e cooperazione marittima;
- cooperazione delle regioni ultraperiferiche;



- cooperazione interregionale;
- investimenti interregionali in materia di innovazione.

Il regolamento proposto fissa inoltre due obiettivi specifici dell'Interreg:

- una migliore gestione dell'Interreg;
- un'Europa più sicura.

Nel luglio 2020 il Consiglio europeo ha raggiunto un accordo sul bilancio a lungo termine dell'UE per il periodo 2021-2027. Nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha proposto di assegnare 7,93 miliardi di EUR alla cooperazione territoriale europea.

Tale regolamento è soggetto alla procedura legislativa ordinaria, in cui il Parlamento si trova su un piano di parità con il Consiglio. Ciò significa che prima della fine del 2020 le due istituzioni dovranno raggiungere un consenso in merito alle future regole per la cooperazione territoriale europea. Il Parlamento ha concluso la prima lettura a marzo 2019.

RUOLO DEL PARLAMENTO EUROPEO

Poiché il regolamento relativo alla cooperazione territoriale europea rientra nella procedura legislativa ordinaria, il Parlamento europeo ha potuto decidere in merito al suo contenuto in condizioni di parità con il Consiglio. Il Parlamento è favorevole al mantenimento dell'attuale struttura della cooperazione territoriale europea con i suoi tre diversi tipi di programmi.

Il Parlamento ha prestato attenzione alle sfide specifiche delle regioni ultraperiferiche e, al fine di agevolare la cooperazione transfrontaliera sui confini marittimi per tali regioni, è stata introdotta maggiore flessibilità relativamente alla norma del limite dei 150 km. Inoltre, grazie a un'iniziativa del Parlamento, le regioni ultraperiferiche possono combinare in un unico programma di cooperazione territoriale gli stanziamenti FESR per la cooperazione transfrontaliera e transnazionale. Infine, sono state introdotte norme specifiche volte a soddisfare le esigenze delle regioni ultraperiferiche che cooperano con paesi terzi.

Per quanto concerne la cooperazione transnazionale, il Parlamento ha difeso con successo il suo punto di vista secondo cui la Commissione, al momento di decidere l'elenco delle zone che hanno diritto a ricevere il sostegno, deve tener conto delle attuali e future strategie macroregionali e concernenti i bacini marittimi.

Il Parlamento europeo ha reso più flessibili le proprie norme in due modi: concentrando l'80% dei fondi su quattro obiettivi tematici e lasciando aperto il restante 20%; introducendo un margine di flessibilità del 15% per il trasferimento di risorse tra le componenti transfrontaliera e transnazionale.

Il Parlamento ritiene che l'elenco delle diverse priorità di investimento sia stato adattato alle esigenze specifiche della cooperazione territoriale europea. Le modalità di attuazione sono state semplificate per i programmi di cooperazione, con una conseguente riduzione del numero di autorità coinvolte nell'attuazione dei programmi e una maggiore chiarezza sulle rispettive responsabilità. I requisiti sul contenuto per quanto riguarda i programmi di cooperazione e le relazioni di attuazione sono stati



adeguati allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi per le autorità responsabili del programma.

Il Parlamento ha fortemente difeso la necessità di migliorare la cooperazione territoriale europea, in particolare nei seguenti aspetti:

- rafforzamento della cooperazione territoriale europea come obiettivo autonomo della politica di coesione dell'Unione europea, sostenuto da un livello ragionevole di finanziamento per l'intero periodo 2014-2020;
- ricerca del giusto equilibrio per la concentrazione tematica, affinché sia sufficientemente forte per conformarsi agli obiettivi fissati per il 2020 ma anche sufficientemente flessibile per adattarsi alle diverse esigenze della cooperazione transfrontaliera e transnazionale;
- miglioramento dei programmi di gestione e di audit per garantire il conseguimento di buoni risultati.

Marek Kołodziejcki
08/2020

